

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL PERIODO 2017– 2019 (ART. 13 DELLA L.P. 36/93 E DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 1061 DI DATA 17 MAGGIO 2002).

Fonti normative.

Nell'ambito delle recenti normative sia nel settore dei lavori pubblici che della contabilità finanziaria sono stati introdotti nuovi strumenti di programmazione dei lavori pubblici. Si ritiene di utilizzare correttamente il temine lavori e non opera pubblica per tutta la nuova dottrina in campo avutasi nel settore e per la definizione che viene data dall'art. 3 comma 1 lett nn del D.Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti “ il quale quale definisce lavoro le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.

Per quanto riguarda lo specifico delle norme che introducono i nuovi criteri di programmazione esse sono così individuate:

Art. 26 comma 3 lett. b) del T.U LL.RR sull'Ordinamento dei comuni il quale individua la competenza del Consiglio Comunale quale organo per l'approvazione dei **“ programmi generali di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari”**; la definizione è generica non specificandone più opportunamente il contenuto salvo il principio della competenza per la sua approvazione.

Art. 15 del T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento contabile dei Comuni approvato con D.P.GR. 01.02.2005 n. 4/L il quale , nell'ambito dell'introduzione anche per i comuni della Regione del nuovo sistema di contabilità economico finanziaria, ha disposto la programmazione degli investimenti con il quale si collega detta programmazione, in sede di specifiche approvazioni dei progetti o piani di investimento , con il bilancio pluriennale e bilancio annuale ai fini della verifica della copertura finanziaria dei costi ed oneri di gestione.

Nell'ambito del completamento del nuovo assetto normativo inherente la disciplina del programma delle opere pubbliche, in sede di approvazione del Regolamento di Contabilità , avvenuto con deliberazione del CC n. 49 dd. 14.12.2000 è stato introdotto l'art. 13 il quale prevede il programma generale delle opere pubbliche inteso come: “ le opere pubbliche che l'amministrazione intende realizzare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale” Più nel dettaglio l'art. prevede che gli interventi compresi nel programma debbano essere previsti nei bilanci annuali e pluriennali e nella relazione previsionale e programmatica.

Con questa norma, si collega la programmazione dei lavori pubblici alle specifiche previsioni della relazione previsionale programmatica triennale ed alla relativa previsione delle risorse e interventi dei bilanci sia annuali, che pluriennali. Ne consegue, quindi, che il programma sia necessariamente triennale, compatibile con gli altri strumenti finanziari di programmazione della spesa

Si precisa inoltre che il piano generale delle opere pubbliche viene approvato secondo la procedura prevista per il bilancio di previsione del quale ne fa parte integrante e sostanziale come allegato.

In merito alla predisposizione del **Programma Generale delle Opere Pubbliche** è intervenuta l'approvazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.P. 36/93, con deliberazione della G.P. n. 1061 dd. 17.05.2002, dello schema tipo per la redazione programma delle opere pubbliche, attuando quello che già in sede statale si era verificato con il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 il quale ha disciplinato lo schema per l'elaborazione del programma delle opere pubbliche.

Nella deliberazione della G.P. viene inoltre risolto il problema connesso all'osservatorio dei lavori pubblici presso il Servizio Statistica della PAT obbligando gli enti all'inserimento del programma nell'osservatorio tramite il sistema SIMOG ad avvenuta sua approvazione.

Con deliberazione della G.P. n. n. 732 di data 05.04.2007 è stato approvato il regolamento per l'indebitamento dei comuni ai sensi dell'art. 25 della L.P. 16. giugno 2006 n. 3 . Tale regolamento definisce all'art. 1 le modalità di indebitamento dei comuni per il finanziamento degli investimenti ed, in particolare, all'art. 2 quali sono le spese di investimento e precisamente:

Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- e) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili di utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili o di opzioni di acquisto di azioni;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di società controllate, di altri enti od organismi appartenenti al settore della pubblica amministrazione ovvero di altri soggetti e organismi senza fini di lucro;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse locale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Infine l'art. 6 della L.P. 26 /1993 in materia di Lavori pubblici prevede al comma 3 : “ Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice , **va predisposto**:

- a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'art. 14 per **inserire nuove opere** di importo presunto superiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione...”
qui vi è una evidente contraddizione fra la vecchia e nuova normativa in quanto:
Opere da 0,00 A 300.000,00 euro non è richiesto l'inserimento nel piano;
da 300.000,00 a 1.000.000,00 di euro è richiesto il Progetto preliminare”
Oltre i 1.000.000,00 di euro è sufficiente il documento preliminare di progettazione

Pertanto, data la preminenza della legge, si ritiene che da 300.000,00 a 1.000.000,00 sia sufficiente un'analisi di fattibilità meglio se presente il documento preliminare di progettazione o addirittura il Progetto definitivo. Oltre 1.000.000,00 di euro è obbligo di avere il Documento Preliminare di Progettazione o meglio, se presente, il Progetto Preliminare. Per le opere da inserire **nel primo anno comunque** devono essere stato predisposto il progetto preliminare.

Nei quadri non vengono inserite opere di inferiore ad € 25.000,00

Il programma consiste.

1. Quadro dei lavori necessari sulla base di programma del Sindaco nell'arco della legislatura;
2. Compilazione della tabella sulle risorse previste per le opere con previsione di finanziamento;
3. Compilazione della tabella opere finanziabili con certezze per tipo di opera e priorità;
4. Compilazione della tabella opere non finanziate con possibile inserimento per tipo di opera;
5. Analisi di fattibilità per le opere superiori a 300.000,00 EURO e fino a 1.000.000,00 inserite in esercizi successivi al primo.

Tabella 1) Quadro dei lavori necessari sulla base del programma del Sindaco:

Oggetto dei lavori	Importo complessivi di spesa	Eventuale disponibilità finanziaria nel triennio 2017-2019	Tipologia opera Tab. 1 del G.P.	Categoria opera Tab. 2 del. G.P.
Riqualificazione delle spiagge del Lago di Caldonazzo 1 lotto	495.000,00	495.000,00	1	10
Manutenzione e messa a norma sottopoasso SP 1	35.000,00	35.000,00	7	1
Lavori di manutenzione straordinaria Caserma CVVF	42.000,00	42.000,00	7	14
Interventi straordinari per messa in sicurezza viabilità	30.000,00	30.000,00	7	1
Riqualificazione delle spiagge lago di Caldonazzo 2 lotto	362.000,00		1	10
Totale risorse necessarie nella legislatura	964.000,00	602.000,00		

2) Tabella Programma triennale 2017-2019 delle risorse finanziarie disponibile per le opere pubbliche.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili da impiegare nel triennio esse si riferiscono sia quelle previste sui fondi della finanza locale e precisamente della L.p. 36/93 la cui destinazione è vincolata per opere, ma non per legge: trattasi del fondo investimenti minori Viene inoltre previsto il plafond art.16 della 36/93 e precisamente le opere per cui stato richiesto il finanziamento sul fondo delle opere comunali di rilevanza provinciale.

Sono previste inoltre le risorse delle leggi di settore ancora in vigore.

Quanto sopra viene evidenziato nella seguente tabella.

Quadro disponibilità finanziarie per le opere pubbliche					
Risorse disponibili	Arco temporale programma			Diponibilità finanziaria totale	
	anno 2017	anno 2018	anno 2019		
1				0,00	
2	Fondo Investimenti Minori	49.600,00	10.500,00	60.100,00	
	Fondo strategico comunità	15.400,00		15.400,00	
3	Leggi di settore	273.032,90	246.100,00	519.132,90	
4	Budget 2017	7.367,10		7.367,10	
				0,00	
5	Avanzo di amministrazione			0,00	
	Recupero altri Enti			0,00	
TOTALI		345.400,00	256.600,00	0,00	602.000,00

TABELLA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamento

TABELLA 3 – Programma triennale delle opere pubbliche: parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Codifica per Tab 1	Priorità di realizzazio- ne Tab 2	Tipo di lavoro	Tipo di progetto già presente	Conformità ai vincoli a) b) c) d) e) f) g)	Anno previsto ultimazione lavori	Arco temporale programma 2017-2019			
						Spesa totale	2017 presunta disponibilità	2018 presunta disponibilità	2019 presunta disponibilità
1	10	1	Riqualificazione delle spiagge di Caldonazzo 2 lotto	definitivo	a,b,d,	2019	362.000,00	362.000,00	
1	17	1	Lavori di manutenzione straordinaria per messa norma scuola elementare	esecutivo	a,b,d,	2018	220.000,00	220.000,00	
Totale disponibilità						582.000,00	0,00	582.000,00	0,00

Tabelle inerenti i codici di riferimento di cui alla deliberazione della G.P. 1061 di data 17.05.2002 riportati nel piano delle opere pubbliche

TABELLA 1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Cod.	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
10	Altro

TABELLA 2 CATEGORIA DI OPERE

Cod.	DESCRIZIONE
01	Stradali viabilità
02	Altre modalità di trasporto
03	Difesa del Suolo
04	Produzione e distribuzione energia elettrica
05	Produzione e distribuzione energia non elettrica
06	Telecomunicazioni e tecnologie informatiche
07	Infrastrutture per l'agricoltura, pesca settore primario in genere
08	Infrastrutture per attività industriali
09	Annona, commercio artigianato
10	Turistico
11	Sport e spettacolo (settore sportivo e ricreativo)
12	Beni culturali e cultura non altrove classificata
13	Culto
14	Difesa, Pubblica sicurezza e polizia locale
15	Opere legate all'attività istituzionale
16	Igienico sanitarie, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione territorio e ambiente)
17	Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica
18	Altra edilizia pubblica
19	Edilizia abitativa
20	Edilizia sanitaria
21	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
22	Campo sociale
23	Servizi produttivi
99	Altro

5 Analisi di fattibilità per le opere superiori a 300.000 EURO inserite in esercizi successivi al primo.

A) Area di inseribilità

1. *Lavori di “Sistemazione spiagge di Caldonazzo – 1 lotto”.*

a) Motivazione intervento

La presente proposta progettuale deriva da un accordo di programma generale fra i comuni rivieraschi il lago , con l'intento di rendere pedonabile tutta la sponda lago e riqualificare le spiagge per lo sviluppo economico turistico balneare.

b) Concreta realizzabilità dell'opera.

L'opera è concretamente realizzabile e valutata positivamente dagli organi provinciali sulla fattibilità anche idrogeologica e turistica.

c) Costo preventivato:

I lavori ammontano ad € 495.000,00. L'opera è stata ammessa a finanziamento (95 % della spesa ammessa) sul fondo di sviluppo locale di rilevanza provinciale.